



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

**Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza**

Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m\_pi

Ai dirigenti degli Istituti Statali

Ai coordinatori  
delle scuole dell'infanzia  
paritarie

Alle Unità di  
Neuropsichiatria  
Infantile dell'ATS di  
Monza e della Brianza

e.p.c.  
ai membri del GLIP  
ai membri del  
GLH Provinciale  
Loro Sedi

Provincia di Monza e della  
Brianza

**Oggetto:** Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020. Nota in merito all'eventuale trattenimento degli alunni in età dell'obbligo alla scuola dell'Infanzia.

Preso atto delle diverse richieste prospettate a quest'ufficio, appare opportuno ricordare i riferimenti normativi che ineriscono l'oggetto, ferma restando la diretta responsabilità dei dirigenti scolastici e dei collegi docenti. La Circolare Ministeriale n. 235 del 1975 ha disciplinato la frequenza alla scuola dell'infanzia per gli alunni con disabilità sino alla legge 53 del 2003 che, implicitamente, abrogava la stessa norma, con l'affermazione dell'inderogabilità dell'inizio dell'obbligo scolastico a sei anni. Il 4 febbraio 2014, la nota protocollo n. 338, permetteva agli alunni stranieri adottati di permanere nella scuola dell'infanzia, al fine di raggiungere un equilibrio psicologico e apprenditivo utile ad affrontare con successo l'inizio degli studi dell'obbligo. La stessa nota, a seguito dell'intervento della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), è stata ripresa, per un chiarimento, dalla successiva nota n. 547 del 21 febbraio dello stesso anno, nella quale si consentiva, senza più alcun riferimento alla Circolare 235/75, il trattenimento, in via eccezionale, per un solo anno alla scuola dell'infanzia, per «alunni che necessitano di una speciale attenzione», ai sensi della Direttiva del 27 dicembre 2012 sui BES (Bisogni Educativi Speciali) e successive Circolari applicative. Il testo della parte dispositiva di quest'ultima recita: "Sottolineando la straordinarietà e specificità degli interventi in



questione, si invitano le SS.LL. – qualora si trovino in presenza di situazioni riguardanti alunni che necessitano di una speciale attenzione – a porre in essere gli strumenti e le più idonee strategie affinché i Dirigenti Scolastici esaminino i singoli casi con sensibilità e accuratezza, confrontandosi – laddove necessario – anche con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati. Solo a conclusione dell'iter sopra descritto, inerente casi eccezionali e debitamente documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente Scolastico – sentito il team dei docenti – potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 114, comma 5 del D.Lgs. n° 297/94, di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso un'attenta e personalizzata progettazione educativa". Si ricorda altresì che l'art. 114, comma 5 del DLgs n. 297/94, nei primi 5 commi si articola come segue:

«1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.

3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.

4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.

5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico». Da tutto ciò si può dedurre che, in via del tutto eccezionale e per un solo anno, si possa procedere al trattenimento di un alunno alla scuola dell'infanzia al compimento del sesto anno di età.

Si chiede, cortesemente, di segnalare, in fase di iscrizione, gli alunni che, per i motivi di cui sopra, pur essendo in età di obbligo scolare, non verranno iscritti alla scuola primaria, compilando la sezione sulla piattaforma RIBES: <https://www.atmonza.it/ribes/>.

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, cordialmente

Il dirigente Claudio Merletti

CM/mc

